



COMUNE DI CAPITIGNANO

C.A.P. 67014 Provincia dell'Aquila

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 13 DEL 08-10-2020

Registro Generale n.

DECRETO DEL SINDACO

N. 13 DEL 08-10-2020

Ufficio:

Oggetto: Nomina del Vicesegretario del Comune di Capitignano - Dr. Fabio Laurenzi.

DECRETA

PREMESSO che i Comuni di Rocca di Cambio e di Capitignano, rispettivamente con deliberazioni di Consiglio comunale n. 20 del 08.10.2019 e n. 14 del 17.10.2019, hanno stabilito la gestione coordinata del Servizio di segreteria comunale ed approvavano lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n. 465/1997 ed artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modifiche ed integrazioni;

ATTESO che in data 25.10.2019 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;

CONSIDERATO che, previo accordo con il Sindaco del Comune di Capitignano, il Sindaco del Comune di Rocca di Cambio, con apposito decreto n. 29/2019 individuava, per la nomina a Segretario comunale della convenzione di segreteria di che trattasi la Dr.ssa Monica Muzi, già titolare della Segreteria comunale di Rocca di Cambio;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 0065113 del 07.11.2019 della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale dell'Abruzzo con il quale si prendeva atto della costituzione della sede di Segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Rocca di Cambio e di Capitignano, assegnando la Dr.ssa Monica Muzi alla predetta sede convenzionata;

CONSIDERATO che con apposito decreto n. 30/2019 il Sindaco del Comune di Rocca di

Cambio, nominava la Dr.ssa Monica Muzi quale Segretario comunale titolare della Segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Rocca di Cambio e di Capitignano;

VISTO l'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita *“Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento ”*;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Capitignano che, all'art. 14, prevede l'istituzione della figura del Vicesegretario;

RILEVATO che il principio in base al quale *“la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico per il quale deve essere previsto un unico preposto all'ufficio e quindi un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare...”*, (Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 175/2004) è stato superato dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2700/2014 che ha riconosciuto la libertà dei Comuni che addivengano alla stipula di una convenzione per l'esercizio delle funzioni di segreteria, di decidere se attribuire le funzioni di Vicesegretario ad un unico soggetto per entrambi, oppure a soggetti diversi, in possesso dei necessari requisiti;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei segretario comunale e provinciale n. 3782-E del 18 giugno 2015, che recependo i principi enunciati dal Tar Lombardia, ritiene *“plausibile l'ipotesi, per i comuni facenti parte di una convenzione, di nominare, ciascuno di essi, un diverso vicesegretario in luogo di un unico vicesegretario ”*;

RITENUTO di nominare il Vicesegretario per coadiuvare il Segretario titolare e sostituirlo secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

CONSIDERATO che, come chiarito dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con provvedimento n. 5141/2008, i requisiti per ricoprire la figura di Vicesegretario devono essere analoghi a quelli necessari per accedere al concorso pubblico per segretari comunali, richiedendosi, pertanto, il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una laurea specialistica di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale);

RICHIAMATO:

- il proprio decreto n. 2 del 03 gennaio 2018, con il quale il Dr. Fabio Laurenzi, inquadrato nella categoria D, veniva nominato Responsabile dell'area economico finanziaria;
- il proprio decreto n. 23 del 02 luglio 2018 con il quale il Dr. Fabio Laurenzi veniva nominato Vicesegretario del Comune di Capitignano;
- il proprio decreto n. 09 del 27 novembre 2019 con il quale il Dr. Fabio Laurenzi veniva nominato Vicesegretario del Comune di Capitignano;
- il proprio decreto n. 12 del 08 ottobre 2020, con il quale il Dr. Fabio Laurenzi, inquadrato nella categoria D, veniva nominato Responsabile dell'area economico finanziaria;

DATO ATTO che il Dr. Fabio Laurenzi, in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, è titolato a svolgere le funzioni di Vicesegretario;

RITENUTO, pertanto, di attribuire le funzioni di Vicesegretario, in aggiunta alle funzioni già assegnategli, al Dr. Fabio Laurenzi, nato a L'Aquila il 8 marzo 1978, in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

DECRETA

1. di nominare Vicesegretario del Comune di Capitignano (AQ), classe IV, il Dr. Fabio Laurenzi, nato a L'Aquila il 8 marzo 1978, dipendente di cat. D – Responsabile dell'Area Economico finanziaria, in possesso del diploma di laurea in economia e commercio;
2. di trasmettere il presente provvedimento, notificato al Dr. Fabio Laurenzi, alla Prefettura dell'Aquila - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale dell'Abruzzo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTO che il presente decreto è stato pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio Comunale online, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi

Capitignano, 14-10-2020

IL SINDACO
F.to Pelosi Maurizio

Copia conforme all'originale.

Capitignano, Li 14-10-2020

IL SINDACO
Pelosi Maurizio